

REGIONE TOSCANA

Servizio Fitosanitario Regionale

**LINEE GUIDA PER LA CERTIFICAZIONE VOLONTARIA
DELL'OLIVO IN TOSCANA**

Versione 1

Firenze 5/3/2019

Indice generale	
1. Scopo e campo di applicazione	Pag.3
2. Termini e definizioni	Pag.4
3. La certificazione volontaria nel vivaismo olivicolo in Toscana	Pag.5
4. La normativa di riferimento	Pag.6
4.1 Quadro normativo europeo	Pag.7
4.2 Quadro normativo nazionale	Pag.7
5. Requisiti di base per l'accesso al "sistema volontario di certificazione"	Pag.9
6. Procedure, controlli documentali e rilascio dell'autorizzazione alla stampa di etichette per materiali certificati	Pag.10
6.1 Vivaisti	Pag.11
6.1.1 Certificazione europea + nazionale di piante da frutto	Pag.11
6.1.2 Certificazione europea di piante da frutto	Pag.12
6.1.3 Scadenze e adempimenti per la produzione in vivaio di piante da frutto certificate	Pag.13
6.1.3.1 Costituzione vivai	Pag.13
6.1.3.2 Certificazione e rilascio etichette di piante innestate e auto radicate	Pag.14
6.1.3.3 Quadro riassuntivo	Pag.14
6.1.3.4 Certificazione e rilascio etichette di portinnesti ricoltivati in vivaio (da seme, talea, ceppaia, micropropagato, piantonaio)	Pag.15
6.1.3.5 Certificazione e rilascio etichette di materiale micropropagato (portinnesti, astoni auto radicati)	Pag.16

6.2 Centro di Moltiplicazione	Pag.16
6.2.1 Certificazione europea + nazionale di materiale di moltiplicazione (campi di piante madri/cpm)	Pag.16
6.2.2 Certificazione europea di materiale di moltiplicazione (campi di piante madri/cpm)	Pag.17
6.2.3 Scadenze e adempimenti per la produzione in campi di piante madri di materiale di moltiplicazione certificato di fruttiferi	Pag.18
6.2.3.1 Richiesta idoneità di area	Pag.18
6.2.3.2 Denuncia di costituzione	Pag.18
6.2.3.3 Richiesta di collaudo iniziale	Pag.19
6.2.3.4 Ampliamento di un cpm esistente	Pag.19
6.2.3.5 Comunicazione del consuntivo di produzione del cpm	Pag.19
6.2.3.6 Comunicazione della stima di produzione del cpm e richiesta etichette	Pag.19
6.2.3.7 Altre rendicontazioni	Pag.20

- Elenco Allegati

- *All. n. 1 : Domanda di riconoscimento come Centro di Moltiplicazione*
- *All. n. 2 : All. IV del DM 20 novembre 2006 "Norme tecniche per la produzione di materiali di moltiplicazione certificati dell'olivo"*
- *All. n. 3 : Mod. 1 : Domanda di certificazione e di rilascio etichette dei materiali di moltiplicazione di categoria "certificato"*
- *All. n. 4 : allegato 1 A a Domanda di certificazione e di rilascio etichette dei materiali di moltiplicazione di categoria "certificato" (piante da frutto)*
- *All. n. 5 : allegato 1 B a Domanda di certificazione e di rilascio etichette dei materiali di moltiplicazione di categoria "certificato" (materiali micropropagati)*
- *All. n. 6 : allegato 1 C a Domanda di certificazione e di rilascio etichette dei materiali di moltiplicazione di categoria "certificato" (materiali di moltiplicazione)*

1. Scopo e campo di applicazione

Questo documento definisce le linee guida per i produttori vivaistici olivicoli (singoli o associati in Consorzi) presenti sul territorio toscano che già aderiscono o richiedono di aderire al "sistema di certificazione volontario" del materiale di propagazione (gemme, talee, semi) e delle piante di olivo prodotte.

Il sistema è finalizzato a garantire un elevato standard genetico-sanitario del materiale di olivo di categoria "certificato", prodotto e commercializzato dai produttori, caratterizzato da una "qualità" superiore rispetto al materiale dotato dei soli requisiti minimi comunitari (categoria "CAC").

Le aziende aderenti al sistema devono sottoporsi ai controlli ed alle verifiche ispettive ufficiali effettuate dal Servizio Fitosanitario Regionale (SFR), ai fini del rilascio di eventuali autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività produttiva (es. riconoscimento come Centro di Moltiplicazione con annessi campi di piante madri), dell'ottenimento della certificazione e dell'autorizzazione alla commercializzazione del materiale prodotto (stampa dei cartellini-certificato/ etichette).

Nel documento si esplicitano in particolare i requisiti di base ed i documenti necessari per aderire al sistema, le tipologie di richieste con le diverse modalità e scadenze, presentabili da parte dei diversi utenti (vivaisti, Centri di Moltiplicazione) che pur operando nello specifico settore vivaistico olivicolo, sono comunque ricompresi nel più ampio e generale settore del vivaismo relativo ai fruttiferi

Gli operatori, in base alla normativa vigente a livello unionale e nazionale, possono aderire a due distinti sistemi di certificazione volontaria per la produzione delle piante e dei materiali di moltiplicazione di olivo :

- la sola "certificazione europea", introdotta con il DDG 6 dicembre 2016 e che consente di certificare materiale finora classificato in Italia come "Virus-controllato" (VT);
- la doppia "certificazione europea + nazionale", definita congiuntamente dal succitato DDG e dal DM 24 Luglio 2003, che consente di certificare materiale finora classificato come "Virus-esente" (VF), con maggiore qualificazione rispetto al precedente.

I produttori che aderiscono volontariamente al sistema di certificazione, dovranno attenersi al rispetto di quanto stabilito nel seguente documento e, per quanto non espressamente previsto o citato, della normativa nazionale vigente in materia di vivaismo, di seguito riportata (vedi Par. 3).

Dal 2016 tutte le attività di controllo e certificazione svolte dal SFR per i fornitori di materiale di propagazione e di piante di olivo certificate aderenti a tale sistema volontario sono coordinate dalla sede di Pisa, dove è anche conservato l'archivio documentale relativo ai produttori ed a cui ci si dovrà riferire per eventuali problematiche tecnico amministrative insorte.

2. Termini e definizioni

All'interno del presente documento vengono utilizzati e si applicano i seguenti termini e definizioni:

Termine	Definizione
Certificazione	procedura a cui viene sottoposto il materiale di propagazione, in base a specifiche norme tecniche, per l'accertamento ed il mantenimento dello stato sanitario e della corrispondenza varietale o clonale stabilita dai disciplinari delle singole specie
Fornitore	qualsiasi persona fisica o giuridica che esercita professionalmente almeno una delle seguenti attività riguardanti i materiali di moltiplicazione o le piante da frutto: riproduzione, produzione, conservazione, condizionamento e commercializzazione
Ispezione	controllo ufficiale, in azienda e/o in campo, effettuato dal personale del Servizio Fitosanitario Regionale
Ispezione visiva	esame di piante o di parti di piante a occhio nudo, con lenti, stereoscopio o microscopio
Analisi	l'esame diverso dalla ispezione visiva
Categoria	i materiali di "pre-base", di "base", "certificati" o "CAC"
Materiale di "pre-base"	materiale prodotto da piante ottenute dalla prima moltiplicazione della fonte primaria e mantenuto presso il Centro di Conservazione per la Premoltiplicazione in numero minimo di 2 piante madri
Materiale di "base"	materiale prodotto da piante ottenute dalla prima moltiplicazione di materiale di "prebase" e mantenuto presso il Centro di Premoltiplicazione in un numero di piante madri variabili (minimo 2) in relazione all'importanza e alle tecniche di moltiplicazione della specie e della cultivar considerata
Materiale "certificati"	materiale prodotto da piante ottenute dalla prima moltiplicazione del materiale di "base" e mantenuto presso il centro di moltiplicazione, in numero di piante madri variabili in relazione all'importanza e alle tecniche di moltiplicazione della specie e della cultivar considerata, da utilizzare per le produzioni commerciali da certificare
Materiale "CAC" (Conformità Agricola Comunitaria)	materiale prodotto da piante ottenute a partire da una fonte identificata registrata dal fornitore, corrispondente alla descrizione della varietà e conforme ai requisiti fitosanitari e per quanto riguarda le alterazioni
Moltiplicazione	la riproduzione vegetativa di piante madri al fine di ottenere un numero sufficiente di piante madri della stessa categoria
Pianta madre certificata	pianta madre destinata alla produzione di materiali certificati

Pianta madre di base	pianta madre destinata alla produzione di materiali di base
Pianta madre	pianta identificata destinata alla propagazione
Campo di piante madri (cpm)	luogo ove si coltivano piante madri per la produzione di materiali di propagazione nel rispetto dei disciplinari delle singole specie
Campo di moltiplicazione	appezzamento in cui sono coltivate piante madri di olivo di categoria "certificato", utilizzate per il prelievo di materiale di moltiplicazione
Centro di Moltiplicazione (CM)	struttura per l'allevamento di piante madri e per la produzione di materiali di propagazione di categoria "certificato", presso cui sono tenuti i registri ed i documenti previsti dalla vigente normativa
Centro di Premoltiplicazione (CP)	struttura per l'allevamento di piante madri e per la produzione di materiali di propagazione di categoria "base"
Virus-controllato (VT)	materiale esente da virus, viroidi, fitoplasmi ed altri agenti infettivi di particolare importanza economica, come specificatamente indicato dai disciplinari delle singole specie
Virus-esente (VF)	materiale esente da virus, viroidi, fitoplasmi ed altri agenti infettivi noti per la specie considerata, come specificatamente indicato dai disciplinari delle singole specie
Cartellino-certificato/Etichetta	etichetta apposta sui singoli materiali di propagazione o sulle confezioni, riportante i dati relativi allo stato sanitario e alla corrispondenza varietale, così come previsto dai disciplinari tecnici delle singole specie
Astone	pianta di uno o due anni proveniente dal vivaio
Ceppaia	campo di piante madri destinato alla produzione di talee radicate
Piantonaio	settore del vivaio nel quale vengono allevati gli astoni nel rispetto dei disciplinari delle singole specie

3. La certificazione volontaria nel vivaismo olivicolo in Toscana

Il settore olivicolo ed oleario rappresenta da sempre uno dei settori produttivi agricoli più importanti per la Toscana, nota a livello nazionale ed internazionale non solo per la specificità delle sue CV di olivo autoctone, per la sua lunga tradizione vivaistica, ma anche e soprattutto per l'elevata qualità dell'olio prodotto.

In base ai recenti dati ufficiali forniti dalla Regione Toscana il settore olivicolo interessa nella nostra regione circa 92.000 ettari, 15 milioni di piante, 50.000 aziende agricole, 400 frantoi, oltre a numerose imprese di confezionamento e dà luogo ad una produzione media annua di 170-180.000 quintali di olio, proveniente da oliveti localizzati prevalentemente in collina.

Dal 1998 è attivo il marchio IGP "Olio extravergine di oliva Toscano" al quale si sono poi aggiunte alcune DOP per gli oli extravergini di oliva: "Chianti Classico", "Terre di Siena", "Lucca" e "Seggiano".

La Toscana dispone di ben 80 cultivar autoctone (su un totale di circa 700 accessioni italiane iscritte al Registro Nazionale delle Varietà delle piante da frutto), di cui le principali e più note sul mercato sono il Frantoio, Leccino, Moraiolo, Maurino e Pendolino.

Annualmente sono prodotte circa 3 milioni di piante di olivo, in massima parte nel comprensorio di Pescia (la maggiore zona di produzione di olivi in Toscana ed in cui si produce un terzo del numero totale di piante ottenute in Italia), di cui poco meno di 60.000, appartenenti alle cinque CV più diffuse sopra citate, sono certificate dal SFR come Virus-Free (VF), ovvero come materiale esente da tutti i virus noti e controllato con metodiche di laboratorio.

Tutti i controlli analitici e sullo stato fitosanitario del materiale controllato e certificato in Toscana sono svolti dal SFR attraverso il proprio Laboratorio di analisi e diagnostica fitopatologica di Pistoia.

Merita anche ricordare che in Toscana esiste un Centro di Premoltiplicazione (CP) per i materiali di propagazione di olivo già riconosciuto dal Mipaaf con DM del 7 settembre 2005 ed attualmente in fase di riconferma di riconoscimento, così come richiesto dalla recente nuova normativa in materia.

Tale Centro è ospitato presso l'Azienda sperimentale di Santa Paolina-Follonica (GR) del CNR-Ivalsa nella quale sono allevate n.193 piante madri di categoria "base", di cui 145 appartenenti alle 5 principali CV di olivo toscane sopra citate ed il resto suddivise tra altre 8 CV meno diffuse quali Leccio del Corno, Rossellino, Cerretano, Correggiolo, Grappolo, Piangente, San Francesco, Madremignola e Olivastra Seggianese.

Al momento aderiscono al "sistema di certificazione volontario" e si sottopongono ai controlli ed alle verifiche ufficiali annuali del SFR soltanto due soggetti, operanti entrambi nel Pesciatino, rappresentati rispettivamente da un Consorzio che raggruppa nove aziende vivaistiche ed operativo da diversi anni e da un singolo vivaista, autorizzato recentemente, tutti con lunga tradizione e grande esperienza nel settore.

Entrambi i soggetti sono stati riconosciuti dalla Regione Toscana come Centri di Moltiplicazione (CM) che gestiscono propri campi di moltiplicazione di piante madri, da cui poi viene o verrà prelevato il materiale di propagazione (gemme, talee, semi) per la successiva produzione di piantine certificate "VF", commercializzate in seguito ad esito positivo dei controlli ufficiali ed al rilascio dell'autorizzazione alla stampa delle etichette da parte del SFR.

Anche se il settore della produzione di piante di olivo certificate rappresenta ancora una minima parte del totale di piante di olivo prodotte in Toscana, merita comunque sottolineare un crescente interesse per tale tipologia di produzione, che si manifesta sia con un costante incremento della produzione annuale da parte dei soggetti già autorizzati, sia con un aumento di richieste di adesione al sistema e di autorizzazioni per la costituzione di nuovi Centri e campi di moltiplicazione.

4. La normativa di riferimento

I documenti e le norme di riferimento che regolano a livello unionale e nazionale la produzione e commercializzazione dei materiali di moltiplicazione ed il sistema di certificazione dei fruttiferi in generale e dell'olivo in particolare sono riportate di seguito e suddivise in norme afferenti al quadro normativo europeo e norme afferenti al quadro normativo nazionale.

4.1 Quadro normativo europeo

Il settore dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto è regolamentato, per le specie principali, dalla *Direttiva 2008/90/CE* del Consiglio che ha sostituito la *Direttiva 92/34/CEE*, introducendo alcune novità, tra le quali la più importante è quella di un "sistema di certificazione comunitario", sino ad ora definito unicamente a livello dei singoli Paesi Membri, che si affianca alla "CAC" (Conformitas Agraria Communitatis), in vigore dal 1992.

Tale *Direttiva* del 2008 è stata poi integrata e resa operativa da 3 successive *Direttive* di esecuzione della Commissione emanate nel 2014, di seguito riportate, e con le quali sono stati anche introdotti degli standard obbligatori minimi di qualità sanitaria e genetica, meno restrittivi rispetto a quelli volontari previsti dalla certificazione nazionale italiana.

Le principali norme unionali che regolano il settore sono le seguenti:

- *Direttiva 2008/90/CE* del Consiglio del 29 settembre 2008 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti;
- *Direttiva di esecuzione 2014/96/UE* del 15 ottobre 2014 relativa alle prescrizioni in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio;
- *Direttiva di esecuzione 2014/97/UE* del 15 ottobre 2014 recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda la registrazione dei fornitori e delle varietà e l'elenco comune delle varietà;
- *Direttiva di esecuzione 2014/98/UE* recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici per il genere e la specie delle piante da frutto di cui al suo allegato I, i requisiti specifici per i fornitori e le norme dettagliate riguardanti le ispezioni ufficiali.

4.2 Quadro normativo nazionale

La certificazione volontaria in Italia è stata istituita nel 1987, successivamente regolamentata nel 1991 e completamente riorganizzata tra il 2003 ed il 2006 quando, con la predisposizione di successivi disciplinari, sono state definite le norme tecniche specifiche per ciascuna specie arborea sottoposta a certificazione.

Il quadro normativo nazionale è costituito dai seguenti decreti:

- *DM 23 ottobre 1987* con il quale si è previsto che la produzione, ai fini della commercializzazione sul mercato nazionale ed estero del materiale di moltiplicazione delle specie arbustive ed arboree da frutto, nonché delle specie erbacee a moltiplicazione agamica, possa essere sottoposta a certificazione volontaria per l'acquisizione di un attestato di rispondenza genetica e di idoneità sanitaria;
- *DM 2 luglio 1991* relativo a regolamento istitutivo del Servizio di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale;

- *DM 24 luglio 2003* "Organizzazione del Servizio Nazionale di Certificazione Volontaria del materiale di propagazione delle piante da frutto";
- *D.Lgs n. 214/2005* "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali";
- *DM 4 maggio 2006* "Disposizioni generali per la produzione di materiale di moltiplicazione delle specie arbustive ed arboree da frutto, nonché delle specie erbacee a moltiplicazione agamica";
- *DM 20 novembre 2006* "Norme tecniche per la produzione di materiali di moltiplicazione dell'olivo";
- *D.Lgs n. 124 del 25 giugno 2010* "Attuazione della direttiva 2008/90 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti", che all'Art. 5 dispone che i soggetti che producono o commercializzano materiali di moltiplicazione di piante da frutto o le piante da frutto destinate alla produzione di frutti, così come definiti all'articolo 2, comma 1, del presente decreto, devono essere registrati ufficialmente in relazione alla propria attività dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, secondo le procedure previste dai titoli IV e V del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;
- *Decreto 6 dicembre 2016* "Recepimento delle direttive di esecuzione della Commissione del 15 ottobre 2014: 2014/96/UE relativa alle prescrizioni in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio, 2014/97/UE recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda la registrazione dei fornitori e delle varietà e l'elenco comune delle varietà e 2014/98/UE recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici per il genere e la specie delle piante da frutto di cui al suo allegato I, i requisiti specifici per i fornitori e le norme dettagliate riguardanti le ispezioni ufficiali".

Quest'ultimo Decreto, recependo le suddette Direttive di esecuzione Ue, introduce le norme di "certificazione europea" delle piante e dei materiali di moltiplicazione dei fruttiferi.

Sono state quindi predisposte dal Mipaaf delle procedure al fine di uniformare le attività relative sia alla certificazione europea, sia a quella volontaria nazionale, definite attraverso successive note tecniche e decreti esplicativi :

- Nota tecnica MIPAAF n.0012868 del 02/05/2017 relativa ai "materiali prodotti nell'ambito del Servizio Nazionale di Certificazione Volontaria nell'ambito del DDG 6/12/2016";
- Decreto DG 05 del 31/07/2017 relativo alle modalità di presentazione delle istanze nell'ambito del sistema di certificazione previste dal DM 6 dicembre 2016;
- Nota tecnica DG DISR 05 Prot. n.0012868 del 06/11/2017 "Comunicazioni tra Servizi fitosanitari circa la presenza di campi di produzione di materiali di moltiplicazione";
- Nota tecnica DG DISR 05 Prot. N.0029256 del 14/11/2017 "Applicazione decreto ministeriale 6 dicembre 2016, n.29047";

- Nota tecnica DG DISR 05 Prot. N.0012011 del 28.03.2018 "Procedure dei controlli per la certificazione delle piante e dei materiali di moltiplicazione dei fruttiferi per l'anno 2018";
- Nota tecnica DG DISR 05 Prot. N.0017387 del 01.06.2018 "Procedure dei controlli per la verifica dei requisiti fitosanitari e di identità varietale delle piante e dei materiali di moltiplicazione dei fruttiferi e forma grafica e dimensione delle etichette della certificazione nazionale ed europea".

5. Requisiti di base per l'accesso al "sistema volontario di certificazione"

Tutti i soggetti (singole aziende vivaistiche, Consorzi di produttori, ecc.) che aderiscono al "sistema volontario di certificazione" (sia "europeo", che "europeo + nazionale") devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente (DM 24 luglio 2003, Dlgs 214/2005, DM 12 novembre 2009, Dlgs 124/2010 e Decreto 6 dicembre 2016) e devono rivolgersi al SFR competente per territorio, che ha il compito di acquisire, verificare ed archiviare la documentazione necessaria, effettuare i successivi controlli ispettivi in campo, rilasciare le autorizzazioni necessarie.

Il requisito di base necessario per potere essere inseriti nel sistema di certificazione volontaria è l'iscrizione al *Registro dei fornitori* (artt. 14 e 15 del DM 30 dicembre 2016), gestito a livello regionale dal SFR.

I fornitori già iscritti ai sensi del Decreto legislativo n. 124/2010 sono inseriti d'ufficio nel Registro dei fornitori, ai sensi dell'art. 14, comma 2 del Decreto 6 dicembre 2016.

In Toscana, la richiesta di iscrizione al Registro dei fornitori, nonché le comunicazioni relative ad eventuali variazioni, devono essere presentate inoltrando un'apposita DUA (Domanda Unica Aziendale) attraverso il sistema informatico di ARTEA (www.artea.toscana.it).

Ulteriori informazioni o dettagli in merito sono disponibili sul sito web del SFR della Toscana all'indirizzo : <http://www.regione.toscana.it/-/richiedere-l-iscrizione-al-registro-dei-fornitori-di-piante-da-frutto-e-di-materiali-di-moltiplicazione-delle-piante-da-frutto>.

Qualora l'attività svolta in una regione diversa da quella dove ha sede il centro aziendale non contempli un centro aziendale, ma solo campi di produzione o depositi, è sufficiente inviare ai Servizi fitosanitari regionali competenti copia della domanda di registrazione nonché dell'autorizzazione, non appena acquisita.

I vivaisti (singoli o associati) iscritti al Registro possono aderire al "sistema di certificazione volontario" tal quali e senza ulteriori riconoscimenti, oppure costituirsi come Centro di Moltiplicazione (CM) riconosciuto ed autorizzato dal SFR.

Al Centro di Moltiplicazione possono essere associati uno o più campi di moltiplicazione (campi di piante madri/cpm), ospitanti le piante madri provenienti da materiale di categoria "base", fornito da un Centro di Premoltiplicazione (CP) riconosciuto dal Ministero, e dalle quali sarà prelevato il materiale di propagazione per la produzione di piante certificate destinate alla commercializzazione.

Ai sensi dell'Art.35 del DDG 6 dicembre 2016, le domande di riconoscimento come Centro di Moltiplicazione devono essere inviate via PEC al SFR utilizzando e compilando il modulo predisposto a livello nazionale dal Mipaaf (vedi Allegato n. 1), allegando tutta la documentazione richiesta.

Una volta ricevuta tale richiesta sarà cura del SFR verificare la correttezza e completezza dei documenti ricevuti, richiedere eventuali integrazioni, archiviare i documenti.

L'invio della richiesta di riconoscimento presuppone in ogni caso il possesso o disponibilità da parte del richiedente di idonee superfici su cui realizzare l'impianto di piante madri, che devono essere conformi ai requisiti previsti dall'All. IV del DM 20 novembre 2006 "*Norme tecniche per la produzione di materiali di moltiplicazione certificati dell'olivo*" (vedi Allegato n.2).

A seguito della verifica dell'effettiva idoneità dei campi di moltiplicazione e del possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa sarà rilasciato dal SFR parere positivo alla costituzione ed al successivo riconoscimento come Centro di Moltiplicazione, tramite emissione ed invio al richiedente di specifico Decreto dirigenziale.

6. Procedure, controlli documentali e rilascio dell'autorizzazione alla stampa di etichette per materiali certificati

Come già anticipato, il processo di certificazione e di controllo da parte del SFR nei confronti dei soggetti autorizzati inseriti nel "sistema volontario di certificazione" si conclude annualmente con il rilascio dell'autorizzazione alla stampa delle etichette per i materiali e le piante certificate prodotte e destinate alla commercializzazione.

Le etichette da apporre al materiale certificato e conformi a quanto previsto dall'Art. 48 del Decreto 6 dicembre 2016, vengono stampate per conto del richiedente da parte del CIVI Italia, riconosciuto dal Ministero con DM del 2 dicembre 1993, quale unico organismo nazionale a rappresentare il settore vivaistico organizzato nazionale nel settore delle piante da frutto, olivo, agrumi e fragola.

Le procedure, i controlli documentali e le scadenze per il rilascio dell'autorizzazione alla stampa di etichette per materiali certificati sono state definite in dettaglio dal Mipaaf con la nota tecnica del 28.03.2018 "*Procedure dei controlli per la certificazione delle piante e dei materiali di moltiplicazione dei fruttiferi per l'anno 2018*".

Tali procedure, definite come già anticipato per il settore più generale dei fruttiferi in cui è ricompreso il settore specifico olivicolo, salvo eventuali modifiche che potranno intervenire a livello nazionale in ottemperanza a nuove norme unionali, hanno validità anche per gli anni successivi al 2018.

In questa nota sono distinte le procedure, i controlli e le scadenze per due diverse categorie di soggetti, i Vivaisti ed il Centro di Moltiplicazione (CM), che potranno a loro volta richiedere la doppia "certificazione europea + nazionale" o la sola "certificazione europea", rispettivamente per le piante da frutto o per il materiale di moltiplicazione (campi di piante madri/cpm).

Nei successivi paragrafi vengono illustrate in dettaglio, così come riportate nella nota tecnica ministeriale sopra citata, le procedure generali da seguire da parte delle due categorie di utenti, le tipologie di certificazioni richieste, con le scadenze previste per la presentazione delle domande e dei controlli da parte degli organi competenti (SFR e CIVI Italia), valide per le diverse specie di fruttiferi oggetto di produzione e commercializzazione (Pomoidee, Prunoidee, olivo, agrumi).

6.1 Vivaisti

6.1.1 Certificazione europea + nazionale di piante da frutto

Il vivaista invia al SFR ed al CIVI Italia, entro i termini di scadenza di seguito riportati, la documentazione relativa a:

- *Costituzione nuovi vivai*
- *Richiesta certificazione piante*

Al CIVI Italia dovranno essere inviati per via telematica tutti i documenti di acquisto relativi ai materiali denunciati (bolle, documenti di trasporto, fatture di portainnesti e marze e documenti di accompagnamento), nonché la liberatoria per l'utilizzo dei materiali di piante e portainnesti giuridicamente protetti da privativa per ritrovati vegetali.

Sarà cura del CIVI Italia:

- verificare la corretta denominazione dei materiali di moltiplicazione inseriti nelle richieste di cui sopra, confrontando il tutto con il Registro nazionale, e quindi anche la presenza stessa delle varietà richieste nel registro, requisito obbligatorio per la commercializzazione;
- attraverso l'analisi documentale dei documenti di trasporto (ddt) e documenti di accompagnamento, verificare la corretta consistenza numerica e di categoria dei materiali denunciati;
- verificare la presenza della liberatoria per l'utilizzo dei materiali di piante e portainnesti giuridicamente protetti da privativa per ritrovati vegetali;
- in caso di incongruenze verificare direttamente con il vivaista il tutto e apportare le eventuali correzioni;
- inviare al SFR la documentazione controllata e eventualmente corretta, entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, per la realizzazione dei controlli in campo.

Sulla base di questa documentazione il SFR effettua i relativi controlli in campo, anche in concomitanza dei controlli per la quarantena, e redige apposito verbale.

I controlli in azienda effettuati dal SFR riguardano il materiale da certificare dotato dalla suddetta idonea documentazione e consistono essenzialmente in ispezioni visive sulle piante, accompagnate dal prelievo di campioni (foglie e rametti) che sono successivamente analizzati dal Laboratorio del SFR di Pistoia al fine di verificare la sanità del materiale stesso; in particolare le analisi diagnostiche sono finalizzate ad accertare l'assenza non solo dei patogeni previsti dalla normativa (riportati in dettaglio nell'Allegato I del Decreto 6 dicembre 2016), ma anche del batterio *Xylella fastidiosa*.

Il controllo visivo ed il campionamento vengono effettuati dal personale del SFR su una determinata percentuale di piante appartenenti ai diversi lotti di ciascuna CV, mantenuti opportunamente separati e distinti tra loro all'interno dell'azienda.

Tutta l'attività di controllo, campionamento, verbalizzazione, rilascio dei risultati finali di analisi svolta dal SFR viene gestita ed archiviata tramite il sistema informativo "Fitosirt".

Il SFR entro le relative scadenze in funzione della richiesta inviata, trasmette al CIVI Italia e al vivaista una comunicazione attestante l'idoneità dei materiali alla certificazione, l'autorizzazione alla stampa, all'applicazione del cartellino-certificato e le problematiche riscontrate su eventuali materiali esclusi dalla certificazione.

6.1.2 Certificazione europea di piante da frutto

Il vivaista invia al SFR entro i termini di scadenza la documentazione relativa a:

- *Costituzione nuovi vivai*
- *Richiesta certificazione piante*

Tale documentazione non prevede nessun documento allegato relativo alla provenienza del materiale.

Il vivaista deve comunque conservare questa documentazione e renderla disponibile su richiesta del SFR per eventuali controlli.

Sulla base di questa documentazione il SFR effettua i relativi controlli in campo, anche in concomitanza dei controlli per la quarantena, e redige apposito verbale.

I controlli in azienda effettuati dal SFR riguardano il materiale da certificare dotato dalla suddetta idonea documentazione e consistono essenzialmente in ispezioni visive sulle piante, accompagnate dal prelievo di campioni (foglie e rametti) che sono successivamente analizzati dal Laboratorio del SFR di Pistoia al fine di verificare la sanità del materiale stesso; anche in questo caso, come nel precedente, in particolare le analisi diagnostiche sono finalizzate ad accertare l'assenza non solo dei patogeni previsti dalla normativa (riportati in dettaglio nell'Allegato I del Decreto 6 dicembre 2016), ma anche del batterio *Xylella fastidiosa*.

Il controllo visivo ed il campionamento vengono effettuati dal personale del SFR su una determinata percentuale di piante appartenenti ai diversi lotti di ciascuna CV, mantenuti opportunamente separati e distinti tra loro all'interno dell'azienda.

Tutta l'attività di controllo, campionamento, verbalizzazione, rilascio dei risultati finali di analisi svolta dal SFR viene gestita ed archiviata tramite il sistema informativo "Fitosirt".

Il SFR entro le relative scadenze in funzione della richiesta inviata, trasmette al vivaista esclusivamente comunicazioni in caso di problematiche riscontrate per la certificazione con l'eventuale esclusione di materiali dalla certificazione.

In caso contrario, ossia se nel controllo documentale e durante i sopralluoghi non si rilevano problematiche, non ci sarà nessuna comunicazione (silenzio assenso).

Il vivaista, successivamente alle relative scadenze in funzione della richiesta inviata, potrà dare avvio alla stampa dei cartellini tenendo in considerazione, se del caso, le comunicazioni di esiti di controllo negativi da parte del SFR.

Il vivaista, su richiesta del SFR, dovrà fornire documentazione dettagliata relativa alla stampa dei cartellini, con particolare riferimento alla tracciabilità, quantità e combinazioni d'innesto.

6.1.3 Scadenze e adempimenti per la produzione in vivaio di piante da frutto certificate

6.1.3.1 Costituzione vivai

Entro il 30 aprile il vivaista invia il *modulo 1* e l'*allegato 1 A* all'indirizzo di PEC del SFR e in copia al CIVI Italia (solo se si richiede la certificazione europea + nazionale), allegando sempre:

- liberatoria per l'utilizzo dei materiali di piante e portinnesti giuridicamente protetti da privativa per ritrovati vegetali;
- *allegato 1 A* debitamente compilato relativamente ai portinnesti; nella colonna "CM" va indicato il nome del fornitore e il riferimento al campo di piante madri da cui deriva il materiale utilizzato.

Solo se si richiede la certificazione europea + nazionale, allegare inoltre:

- documenti di acquisto del materiale di moltiplicazione e documenti di accompagnamento (conformi all'art. 49 del DDG 6 dicembre 2016 e integrati con le informazioni relative al cpm di provenienza), rilasciati dal Centro di Moltiplicazione;
- carta tecnica regionale (CTR) o cartografia equivalente ed estratto di mappa catastale, in cui siano evidenziati gli appezzamenti nei quali sono stati costituiti i vivai;
- mappa degli appezzamenti (unica, che comprende tutto il materiale presente in vivaio sia "certificato", sia "CAC") riprodotte le file, il numero di piante per fila distinto per specie e varietà (almeno un cartellino dovrà sempre essere presente nelle testate di tutte le file);
- certificati delle analisi nematologiche del terreno e micologiche laddove previste.

Entro il 31 agosto il SFR comunica al CIVI Italia e al richiedente l'idoneità alla certificazione volontaria nazionale e autorizza la stampa e l'apposizione delle etichette.

Se entro il 31 agosto il richiedente la sola certificazione europea non riceve nessuna comunicazione da parte del SFR si considera applicato il silenzio—assenso e pertanto quanto richiesto con *modulo 1* e *allegato 1 A* è da considerarsi idoneo alla certificazione.

Tale idoneità è rilasciata sulla base della documentazione agli atti e dei controlli espletati dal SFR.

6.1.3.2 Certificazione e rilascio etichette di piante innestate e autoradicate

Entro le scadenze sotto riportate (vedi quadro riassuntivo) il vivaista invia il *modulo 1 e l'allegato 1 A* all'indirizzo di PEC del SFR, e in copia al CIVI Italia (solo se si richiede la certificazione europea + nazionale), allegando sempre:

– liberatoria per l'utilizzo dei materiali di piante e portainnesti giuridicamente protetti da privativa per ritrovati vegetali;

– *allegato 1 A* debitamente compilato relativamente alle diverse tipologie di astoni; nella colonna "CM" va indicato il nome del fornitore e il riferimento al campo di piante madri da cui deriva il materiale utilizzato.

Solo se si richiede la certificazione europea + nazionale, allegare inoltre:

– documenti di acquisto del materiale di moltiplicazione e documenti di accompagnamento (conformi all'art. 49 del DDG 0612/2016 e integrati con le informazioni relative al CPM di provenienza), rilasciati dal Centro di Moltiplicazione;

- mappa degli appezzamenti (unica, che comprende tutto il materiale presente in vivaio sia "certificato", sia "CAC") riprodotte le file, il numero di piante per fila distinto per specie e varietà (almeno un cartellino dovrà sempre essere presente nelle testate di tutte le file).

La richiesta di certificazione di portainnesti innestati a gemma dormiente deve sempre riferirsi a materiale del quale è già stata presentata, sempre entro il 30 aprile, la richiesta di costituzione vivaio (modulo 1 + allegato 1 A portainnesti).

6.1.3.3 Quadro riassuntivo

Il SFR, entro le date riportate nella tabella seguente (Tab.1), rilascia l'idoneità alla certificazione e autorizza la stampa e l'apposizione delle etichette, mediante una comunicazione, nel caso della certificazione volontaria nazionale.

Per la sola certificazione europea, se entro le scadenze sotto riportate l'interessato non riceve nessuna comunicazione da parte del SFR si considera applicato il silenzio-assenso e pertanto quanto richiesto con *modulo 1 e allegato 1 A* è da considerarsi idoneo alla certificazione. Tale idoneità è rilasciata sulla base della documentazione agli atti e dei controlli espletati dal SFR.

Per i portainnesti innestati a gemma dormiente da commercializzare tal quali, l'idoneità viene rilasciata al totale delle piante presenti richieste nell'allegato 1 A, per le quali sono autorizzate le relative etichette. Nel caso in cui non siano state già richieste tutte le etichette nell'allegato 1 A, per ulteriori quantitativi di etichette fino al totale delle piante presenti idonee, il vivaista può presentare successive richieste direttamente al CIVI Italia.

Tab. 1 Quadro riassuntivo delle scadenze per le piante innestate e auto radicate

Data	Oggetto	Comunicazione del SFR
15 Marzo	Astoni prodotti in vaso per commercializzazione primaverile (innesto su talea radicata)	Entro il 15 Aprile
Prima dell'inizio delle operazioni di innesto a banco	Portinnesti innestati a banco da commercializzare immediatamente come prodotto semi finito	Entro 15 gg dall'arrivo della richiesta — idoneità alla certificazione, autorizzazione alla stampa e all'applicazione delle etichette
30 Aprile 30 Giugno per gli agrumi	Astoni ottenuti con - innesto estivo - innesto invernale - con o senza intermedio - astoni autoradicati	Entro il 31 Agosto
15 Ottobre	Portinnesti innestati a gemma dormiente da commercializzare tal quali. Nell'allegato 1 A va riportato solo il materiale di cui si chiede la certificazione e che si intende commercializzare a gemma dormiente (estirpazione invernale)	Entro il 30 novembre — idoneità alla certificazione, autorizzazione alla stampa e all'applicazione delle etichette
30 ottobre per le piante innestate e 31 dicembre per portinnesti	Portinnesti di agrumi da autorizzare per l'innesto primaverile; idoneità alla certificazione delle piante innestate nell'anno ed eventuali piante della sezione incrementale innestate l'anno precedente	Entro 15 gg dall'arrivo della richiesta — idoneità alla certificazione, autorizzazione alla stampa e all'applicazione delle etichette

6.1.3.4 Certificazione e rilascio etichette di portinnesti ricoltivati in vivaio (da seme, talea, ceppaia, micropropagato, piantonaio)

Entro il 15 ottobre il vivaista invia il *modulo 1* e *l'allegato 1 A* all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del SFR, e in copia al CIVI Italia (solo se si richiede la certificazione europea + nazionale).

L' allegato 1 A va compilato relativamente alla tipologia "portinnesti allungati".

La richiesta di certificazione di portinnesti ricoltivati in vivaio deve sempre riferirsi a materiale del quale è già stata presentata, **sempre entro il 30 aprile**, la richiesta di costituzione vivaio (modulo 1+ allegato 1 A portinnesti)

Entro il 30 novembre il SFR comunica al CIVI Italia e al richiedente l'idoneità alla certificazione volontaria nazionale e autorizza la stampa e l'apposizione delle etichette. Se entro il 30 novembre il richiedente la sola certificazione europea non riceve nessuna comunicazione da parte del SFR si considera applicato il silenzio—assenso e pertanto quanto richiesto con modulo 1 e allegato 1 A e da considerarsi idoneo alla certificazione.

Tale idoneità è rilasciata sulla base della documentazione agli atti e dei controlli espletati dal SFR.

6.1.3.5 Certificazione e rilascio etichette di materiale micropropagato (portinnesti, astoni auto radicati)

Entro il 31 dicembre i laboratori di micropropagazione devono inviare all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del SFR, e in copia al CIVI Italia (solo se si richiede la certificazione europea + nazionale), la stima di produzione di materiale micro propagato certificato per l'anno successivo utilizzando il *modulo 1 e l'allegato 1 B*, allegando sempre:

- liberatoria per l'utilizzo dei materiali di piante e portinnesti giuridicamente protetti da privativa per ritrovati vegetali.

Solo se si richiede la certificazione europea + nazionale, allegare inoltre:

- documenti di acquisto del materiale di base di origine e documenti di accompagnamento (conformi all'art. 49 del DDG 06/12/2016), rilasciati dal Centro di Premoltiplicazione.

20 giorni prima della commercializzazione il vivaista invia il modulo 1 e allegato 1 B all'indirizzo di PEC del SFR, e in copia al CIVI Italia (solo se si richiede certificazione europea + nazionale).

Solo se si richiede la certificazione europea + nazionale, allegare inoltre:

- planimetria dell'area utilizzata per l'acclimatemento (serre e/o ombrai) con l'indicazione, per ciascuno di essi, dei materiali di cui si richiede la certificazione specificandone le quantità per specie, varietà e clone;

— copia delle pagine del registro relative alle produzioni di cui si richiede la certificazione .

Entro 15 giorni dall'arrivo della richiesta il SFR comunica al CIVI Italia e al richiedente l'idoneità alla certificazione volontaria nazionale e autorizza la stampa e l'apposizione delle etichette.

Se entro 15 giorni dall'arrivo della richiesta il richiedente la sola certificazione europea non riceve nessuna comunicazione da parte del SFR si considera applicato il silenzio-assenso e pertanto quanto richiesto con modulo I e allegato 1 B è da considerarsi idoneo alla certificazione. Tale idoneità è rilasciata sulla base della documentazione agli atti e dei controlli espletati dal SFR.

- 6.2 Centro di Moltiplicazione

- 6.2.1 Certificazione europea + nazionale di materiale di moltiplicazione (campi di piante madri/cpm)

Il Centro di Moltiplicazione (CM) invia entro i termini di scadenza di seguito riportati al SFR ed al CIVI Italia (solo relativamente alle richieste di cartellini), la documentazione relativa a:

- Richiesta idoneità area nuovo cpm

- Costituzione nuovo cpm
- Richiesta collaudo nuovo cpm
- Stima di produzione e richiesta di cartellini
- Consuntivo di produzione

Sulla base di questa documentazione il SFR effettua i relativi controlli in campo, anche in concomitanza dei controlli per la quarantena, e redige apposito verbale.

I controlli in campo effettuati dal SFR riguardano l' idoneità dei campi di piante madri ed il possesso dei requisiti previsti dalla normativa in precedenza citata (vedi Allegato n.2) e l'accertamento dello stato fitosanitario delle piante in essi presenti e del materiale di moltiplicazione prodotto, effettuato secondo le modalità già indicate in precedenza per i Vivaisti (vedi punti 6.1.1 e 6.1.2)

Il SFR entro le relative scadenze in funzione della richiesta inviata trasmette a CIVI Italia e al CM una comunicazione attestante, l' idoneità dei materiali alla certificazione, l'autorizzazione alla stampa, all'applicazione del cartellino-certificato e le problematiche riscontrate su eventuali materiali esclusi dalla certificazione.

6.2.2 Certificazione europea di materiale di moltiplicazione (campi di piante madri/cpm)

Il Centro di Moltiplicazione (CM) invia entro i termini di scadenza al SFR la documentazione relativa a:

- Richiesta idoneità area nuovo cpm
- Costituzione nuovo cpm
- Richiesta collaudo nuovo cpm
- Stima di produzione e richiesta di cartellini
- Consuntivo di produzione

Sulla base di questa documentazione il SFR effettua i relativi controlli in campo, anche in concomitanza dei controlli per la quarantena, e redige apposito verbale.

I controlli in campo effettuati dal SFR riguardano l' idoneità dei campi di piante madri ed il possesso dei requisiti previsti dalla normativa in precedenza citata (vedi Allegato n.2) e l'accertamento dello stato fitosanitario delle piante in essi presenti e del materiale di moltiplicazione prodotto, effettuato secondo le modalità già indicate in precedenza per i Vivaisti (vedi punti 6.1.1 e 6.1.2)

Il SFR entro le relative scadenze in funzione della richiesta inviata trasmette al CM esclusivamente comunicazioni in caso di problematiche riscontrate per la certificazione con l'eventuale esclusione di materiali dalla certificazione.

In caso contrario, ossia se nel controllo documentale e durante i sopralluoghi non si rilevano problematiche, non ci sarà nessuna comunicazione (silenzio assenso).

Il CM, successivamente alle relative scadenze in fruizione della richiesta inviata potrà dare avvio alla stampa dei cartellini richiesti tenendo in considerazione se del caso le comunicazioni di esiti di controllo negativi da parte del SFR.

Il CM, su richiesta del SFR, dovrà fornire documentazione dettagliata relativa alla stampa dei cartellini, con particolare riferimento alla tracciabilità e alle quantità.

6.2.3 Scadenze e adempimenti per la produzione in campi di piante madri di materiale di moltiplicazione certificato di fruttiferi

6.2.3.1 Richiesta idoneità di area

Entro il mese di settembre dell'anno precedente la messa a dimora delle piante madri il Centro di Moltiplicazione (CM) invia all'indirizzo di PEC del SFR la richiesta di idoneità dell'area ove costituire un nuovo campo di piante madri (cpm), allegando copia degli estremi catastali e dell'estratto di mappa catastale in cui siano evidenziati gli appezzamenti.

6.2.3.2 Denuncia di costituzione

Entro 30 giorni dalla messa a dimora di piante madri, di portinnesti, o dall'effettuazione dell'innestatura il CM invia all'indirizzo di PEC del SFR una comunicazione dell'avvenuta operazione, allegando:

- documenti di acquisto del materiale di moltiplicazione e documenti di accompagnamento (conformi all'art. 49 del DDG 06/12/2016), rilasciati dal Centro di Premoltiplicazione;
- mappa degli appezzamenti riproducti le file e, solo per le piante madri portamarze e portaseme, anche il numero progressivo assegnato alle piante madri nel campo di piante madri (cpm);
- dichiarazione attestante la rotazione da specie arboree, come previsto dalle normative di riferimento;
- certificati delle analisi nematologiche e micologiche (laddove richieste) del terreno, come previsto dalle normative di riferimento.

Le mappe dei cpm devono sempre riportare, per ogni pianta madre, le seguenti informazioni:

- numero progressivo univoco che identifica stabilmente la posizione della singola pianta madre nel campo;
- nome della varietà;
- nome del clone;

- codice della pianta di origine (codice dell'accessione e del numero della pianta presente in conservazione — premoltiplicazione, da cui è stato prelevato il materiale di base per la costituzione della pianta madre).

6.2.3.3 Richiesta di collaudo iniziale

30 giorni prima del primo prelievo di materiale di propagazione il CM invia all'indirizzo di PEC del SFR la richiesta di collaudo iniziale del cpm, allegando la prima stima di produzione con *modulo 1 e l'allegato 1 C*.

6.2.3.4 Ampliamento di un cpm esistente

Per ogni ampliamento di un cpm già costituito, va sempre inviata all'indirizzo di PEC del SFR:

- richiesta di idoneità dell'area;
- denuncia di costituzione dell'ampliamento;
- richiesta di collaudo dell'ampliamento.

6.2.3.5 Comunicazione del consuntivo di produzione del cpm

Entro il 30 aprile il CM invia all'indirizzo di PEC del SFR, e in copia al CIVI Italia (solo se si richiede la certificazione europea + nazionale), il consuntivo di produzione di gemme, portinnesti e seme certificati nell'anno precedente per ogni singolo cpm, utilizzando il modulo 1 e l'allegato 1 C.

6.2.3.6 Comunicazione della stima di produzione del cpm e richiesta etichette

Entro il 31 dicembre per agrumi ed olivo, entro il 30 giugno per tutte le altre specie il CM invia all'indirizzo di PEC del SFR, e in copia al CIVI Italia (solo se si richiede la certificazione europea + nazionale), la stima di produzione di gemme e semi certificati per l'anno in corso per ogni singolo cpm, utilizzando *il modulo 1 e l'allegato 1 C*.

Entro il 15 ottobre per agrumi, ed olivo entro il 10 dicembre il CM invia all'indirizzo di PEC del SFR, e in copia al CIVI Italia (solo se si richiede la certificazione europea + nazionale), la stima di produzione di portinnesti certificati per l'anno in corso per ogni singolo CPM, utilizzando *il modulo 1 e l'allegato 1 C*.

Entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della stima il SFR comunica al CIVI Italia e al richiedente l'idoneità alla certificazione volontaria nazionale e autorizza la stampa e l'apposizione delle etichette.

Se entro 30 giorni dall'arrivo della richiesta il richiedente la sola certificazione europea non riceve nessuna comunicazione da parte del SFR si considera applicato il silenzio—assenso e pertanto quanto richiesto con *modulo 1 e allegato 1 C* è da considerarsi idoneo alla

certificazione. Tale idoneità è rilasciata sulla base della documentazione agli atti e dei controlli espletati dal SFR.

L'idoneità viene rilasciata al totale del materiale dichiarato in previsione di produzione nell'allegato 1 C, per il quale sono autorizzate le relative etichette. Nel caso in cui non siano stati già richiesti tutti i cartellini nell'allegato 1 C, per ulteriori quantitativi di cartellini fino al totale del materiale presente idoneo, il CM può presentare successive richieste direttamente al CIVI Italia.

6.2.3.7 Altre rendicontazioni

Il CM invia all'indirizzo di PEC del SFR la mappa aggiornata del campo di piante madri almeno una volta all'anno, **entro il 31 gennaio**.

L'estirpazione parziale o totale di piante madri per qualsiasi motivo deve essere comunicata all'indirizzo di PEC del SFR **almeno 15 giorni prima** dell'operazione, allegando l'elenco delle piante madri da estirpare.

Il CM invia all'indirizzo di PEC del SFR comunicazione della data di inizio prelievo dai cpm di ogni tipo di materiale da certificare, nonché l'ubicazione dei locali di lavorazione e dei magazzini di stoccaggio **almeno 15 giorni prima dell'operazione**.

Al Servizio fitosanitario regionale

DOMANDA DI RICONOSCIMENTO COME CENTRO DI MOLTIPLICAZIONE

Ai sensi dell'articolo 35 del DDG 6 dicembre 2016

Il fornitore _____
 codice fornitore _____ con sede legale nel comune di _____
 _____ (_____) all'indirizzo _____
 _____ n. _____ CAP _____, rappresentato legalmente
 da _____ nato a _____ (____) il ____/____/____

RICHIESTE

di essere riconosciuto come Centro per la moltiplicazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e dei relativi portinnesti.

Il fornitore dichiara:

- di essere in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni previste dalla normativa fitosanitaria vigente;
- di essere conforme alle prescrizioni di cui agli articoli 14 e 15 del DDG 6 dicembre 2016;
- di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 35, comma 4 del DDG 6 dicembre 2016.

Si allega alla presente domanda:

- elenco dettagliato e descrizione delle strutture a disposizione atte a consentire le operazioni di lavorazione e conservazione delle specifiche produzioni;
- copia della carta tecnica regionale (CTR) o cartografia equivalente e estratto di mappa catastale in cui siano evidenziati gli appezzamenti nei quali sono stati costituiti i campi di piante madri afferenti al Centro di moltiplicazione;
- mappa degli appezzamenti riproducenti le file, il numero di piante per fila distinto per specie e varietà;
- elenco dettagliato delle attrezzature meccaniche a disposizione per le operazioni di lavorazione, la conservazione e il trasporto dei materiali di moltiplicazione da utilizzare esclusivamente per le attività della struttura;
- curriculum vitae del responsabile tecnico.

Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di falsità di atti, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

Informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003)

Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" si informa che i dati saranno trattati con l'ausilio di mezzi elettronici e potranno essere anche utilizzati per finalità statistiche e/o comunicati o diffusi secondo gli obblighi e con le modalità previsti dalla normativa statale e regionale. Il soggetto ha facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art.7 del medesimo D.Lgs. n.196/2003. Titolare del trattamento dei dati in questione è la Regione

Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto l'informativa prevista dall'art.13 del D.Lgs. n.196/2003 e autorizza l'acquisizione e il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e nelle eventuali comunicazioni successive.

DATA

IL RICHIEDENTE

ALLEGATO N.2 : All. IV del DM 20 novembre 2006 "Norme tecniche per la produzione di materiali di moltiplicazione certificati dell'olivo"

Mezzi necessari alla conduzione e alla produzione *in vivo* dei materiali di moltiplicazione di categoria «certificato»

Parte A - Campi di Pianta Madri

I campi di piante madri certificate, portamarze (PMM) e portaseme (PMS), devono rispondere ai seguenti requisiti:

1. realizzati su terreni che rispondano ai normali requisiti di idoneità agronomica e sanitaria, esenti dal nematode *Xiphinema diversicaudatum* e del fungo *Verticillium dahliae*, tale esenza deve essere documentata;
2. essere realizzati su terreni che non abbiano ospitato da almeno 3 anni altre specie arboree;
3. isolati dall'afflusso di acque superficiali;
4. le acque di irrigazione devono risultare o essere rese libere da organismi nocivi così come previsto dalla normativa comunitaria in materia di commercializzazione delle piante da frutto (D.M. 14 aprile 1997), nonché dagli allegati tecnici al presente decreto; tale esenza deve essere documentata;
5. le piante devono essere numerate progressivamente in modo stabile in sito;
6. le file devono essere complete e distinte per accessione, qualora su una stessa fila venissero allevate accessioni diverse, è obbligatoria la loro separazione con interspazio doppio; della disposizione delle piante deve essere prodotta apposita mappa;
7. avere una fascia di bordo, tenuta libera da vegetazione, di almeno 10 metri dai campi limitrofi; detto limite
 - è elevato a 20 metri in presenza di piante arboree,
 - ridotto a 5 metri qualora venga accertata, dal Servizio fitosanitario regionale l'assenza del nematode vettore (*Xiphinema diversicaudatum*) o qualora siano approntate apposite barriere di protezione (fossati, scoline, ecc.);
8. le piante madri portamarze (PMM) possono essere conservate al massimo per 30 anni dall'impianto;
9. le piante madri portaseme (PMS) possono essere conservate al massimo per 40 anni dall'impianto;
10. gli impianti devono essere attivamente difesi al fine di contenere lo sviluppo di patogeni, parassiti e di piante infestanti;
11. qualunque intervento cesorio deve essere eseguito con attrezzi disinfettati con una soluzione al 10% di ipoclorito di sodio.

Al Servizio fitosanitario della Regione
E in copia al CIVI Italia (solo se richiesta anche l'applicazione del DM 24/07/2003)

**DOMANDA DI CERTIFICAZIONE E DI RILASCIO ETICHETTE DEI MATERIALI DI
MOLTIPLICAZIONE DI CATEGORIA CERTIFICATO:**

- SOLO EUROPEA (ai sensi del DDG 06/12/2016)
- EUROPEA + NAZIONALE (ai sensi del DDG 06/12/2016 e del DM 24/07/2003 e successive disposizioni attuative)

La/il sottoscritta/o _____
nata/o a _____ (____) il ____/____/____,
rappresentante legale di _____
codice registrazione fornitore _____
con sede legale nel comune di _____ (____),
all'indirizzo _____ n. _____,
reperibile al n. _____ indirizzo PEC _____

RICHIEDE

che siano effettuate le verifiche dei requisiti di cui alle normative di riferimento, e il rilascio delle corrispettive etichette per i materiali di moltiplicazione di cui agli allegati (*barrare le caselle corrispondenti*):

- $\frac{1}{2\pi}$ 1 A – piante da frutto – numero pagine _____
- $\frac{1}{2\pi}$ 1 B – piante di fragola – numero pagine _____
- $\frac{1}{2\pi}$ 1 C – materiali micropropagati – numero pagine _____
- $\frac{1}{2\pi}$ 1 D – materiali di moltiplicazione – numero pagine _____

Alla presente domanda si allega la liberatoria per l'utilizzo dei materiali di piante e portinnesti giuridicamente protetti da una privativa per ritrovati vegetali.

SOLO SE SI RICHIEDE LA CERTIFICAZIONE EUROPEA + NAZIONALE, SI ALLEGA INOLTRE (*barrare le caselle corrispondenti*):

- $\frac{1}{2\pi}$ documenti di acquisto e documenti di accompagnamento per il materiale di moltiplicazione utilizzato;
- $\frac{1}{2\pi}$ copia della carta tecnica regionale (CTR) e dell'estratto di mappa catastale in cui siano evidenziati gli appezzamenti nei quali sono stati costituiti i vivai;
- $\frac{1}{2\pi}$ mappa degli appezzamenti riproducenti le file e il numero di piante per fila distinto per specie e varietà o planimetria dell'area utilizzata per l'acclimatamento (serre, ombrai, tunnel) con l'indicazione, per ciascuno di essi, dei materiali di cui si richiede la certificazione specificandone le quantità per specie e varietà;
- $\frac{1}{2\pi}$ certificati delle analisi nematologiche del terreno;
- $\frac{1}{2\pi}$ dichiarazione attestante la rotazione;

